

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 gennaio 2012, presso la sede dell' EBAM in Ancona tra:

Confartigianato Imprese Marche
CNA Marche
Casartigiani
CLAAI

e

Filctem - CGIL Marche
Femca - CISL Marche
Uilta - UIL Marche

è stata stipulata la presente intesa.


Tenuto conto

- che l'art. 13 del Contratto collettivo regionale di lavoro del 26 gennaio 2009, prevede l'erogazione dell'Elemento Retributivo Variabile (ERV) per operai ed impiegati, collegato all'andamento produttivo del settore Tac delle Marche;
- che il suddetto ERV si riferisce ad una voce salariale di incerta erogazione, già derivante dall'applicazione dell'art.2 del D.L. N°67 del 25 marzo 1997 convertito in Legge n. 135/97 e con le caratteristiche di cui alla Legge 24.12.2007 n. 247 art. 1) commi 67-70, collegato ad obiettivi produttivi ed organizzativi concordati tra le parti sociali stipulanti il CCRL del 26/01/2009;
- che per l'erogazione dell'ERV le parti debbano effettuare, come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 13) del succitato CCRL del 26/1/2009 uno specifico incontro per la determinazione annuale del valore dell'elemento retributivo variabile;

le parti, verificato il positivo riscontro degli indicatori previsti ai punti da sub a) a sub b) del 1 comma dell'art. 13 del CCRL del 26/1/2009, riferiti al biennio 2011-2010:

concordano che

a far data dal 1 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012, sarà erogato, agli operai ed agli impiegati in forza nel settore Tessile, Abbigliamento, Calzature e Cuoio, l'ERV di cui alla tabella A) del CCRL del 26/01/2009, che si riporta di seguito:



Pagina 1 di 2

	Dal 1/01/2012
Livello	ERV
6s	56,09
6°	47,48
5°	41,74
4°	37,56
3°	35,22
2°	30,00
1°	26,09

Le parti, danno atto della coerenza dell'erogazione dell'ERV 2012 con quanto previsto al comma 67, art. 1, Legge 24.12.2007, n.247, con particolare riferimento alla decontribuzione delle erogazioni variabili in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività, e concordano, in relazione alla situazione economica generale del sistema Moda regionale, di riconoscere la corresponsione, fino al 31/12/2012, dell'erogazione dell'ERV alle condizioni sopra specificate.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, si applicano le regole dei cui all'art. 13) del Contratto Regionale di lavoro del settore TAC artigiano del 26/01/2009.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO Imprese




CNA



CASARTIGIANI



CLAAI



FILCTEM - CGIL



FEMCA - CISL



UILTA - UIL

